

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 429)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1976 (V. Stampato n. 380)

d'iniziativa dei deputati BELCI, FIORET, MAROCCO e SANTUZ

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1976*

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, sono riaperti per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

